

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

2^a COMMISSIONE

(Giustizia e autorizzazioni a procedere)

MARTEDÌ 28 OTTOBRE 1969

(30^a seduta, in sede redigente)

Presidenza del Presidente CASSIANI

INDICE

DISEGNO DI LEGGE

Seguito e rinvio della discussione:

« Riforma del Codice penale » (351):

PRESIDENTE	Pag. 427, 431, 432, 435, 436, 437
FENOALTEA	433
GAVA, ministro di grazia e giustizia	430, 431 432, 433, 434, 436
LEONE, relatore	428, 430, 431, 432, 433, 434 435, 436, 437
LISI	434
MARIS	432, 433, 434, 435
PETRONE	430, 434, 436
TROPEANO	429

La seduta ha inizio alle ore 17,30.

Sono presenti i senatori: Cassiani, Fenoaltea, Follieri, Galante Garrone, Lisi, Maccarone Pietro, Maris, Petrone, Tedesco Giglia, Tropeano, Venturi Giovanni e Zuccalà.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, i senatori Carraro, Coppola, Dal Falco, Montini, sono sostituiti rispet-

tivamente dai senatori Morandi, Burtulo, Varaldo e Torelli.

Interviene il ministro di grazia e giustizia Gava.

V E N T U R I , segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Seguito e rinvio della discussione del disegno di legge: « Riforma del Codice penale » (351)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione, in sede redigente, del disegno di legge: « Riforma del Codice penale ».

Prima di iniziare il dibattito vorrei dire qualche cosa a proposito di un argomento, al quale più volte lo stesso relatore, senatore Leone, ha accennato.

Posti di fronte al disegno di legge in esame, dobbiamo riconoscere che insorge qualche difficoltà a causa della mole del lavoro da svolgere, che è tale e tanta da non lasciare intravedere, neppure lontanamente, quando potrà essere condotta a termine.

Mi sembra pertanto opportuno richiamare l'attenzione della Commissione sul proposito manifestato più volte dal senatore Leone di dare corso autonomo ad una parte di questo disegno di legge, proposito che a me pare meriti accoglimento. Tuttavia, non faccio di questo un problema poichè non avrei neanche l'autorità per farlo in questo momento; ricordo solo che la regola costante per tutte le codificazioni, salvo qualche eccezione riferibile a riforme parziali, è che, nel caso di revisione di un intero codice, si conceda una delega al Governo con tutte le garanzie, naturalmente, che rendono tale delega legittima e che sono fissate dall'articolo 75 della Costituzione.

Comunque, a questo punto, vale la pena, a mio avviso, di esaminare la validità dell'idea espressa dal senatore Leone e, nel momento in cui verranno fatte proposte concrete, dovremo passare dall'idea ai fatti.

Per quanto riguarda, poi, la funzione della sottocommissione a suo tempo nominata per svolgere più sollecitamente l'iter del provvedimento in esame, desidero ripetere quanto ho avuto già occasione di dire in questa sede. Qual è la funzione di questa sottocommissione? Le funzioni sono due: una principale ed una sussidiaria. La funzione principale consiste nel redigere un testo da sottoporre alla Commissione; potremmo dire che la sottocommissione, in questo senso, ha la stessa funzione che la nostra Commissione, riunita in sede redigente, ha nei confronti dell'Aula.

In secondo luogo, tutte le volte che la Commissione si trova in difficoltà per taluni problemi li demanda — ecco il compito sussidiario della sottocommissione — a quest'ultima perchè li esamini più a fondo e li ripresenti alla deliberazione della Commissione.

In mia assenza, ma non ritengo che la mia presenza sarebbe stata determinante per dare un corso diverso alla questione, si è deciso di sottrarre alla sottocommissione il suo compito naturale, rovesciandone completamente la posizione: è accaduto cioè, che — di fatto — si discuta prima in Commissione e che si passi poi all'esame della sottocommissione nei casi più controversi.

Ebbene, io proporrei — ora — che la sottocommissione riacquistasse la sua naturale funzionalità; essa non dovrà essere chiamata a redigere l'intero testo del provvedimento per sottoporlo alla Commissione; dovrà più utilmente, con fasi successive, presentarci il lavoro svolto di modo che la Commissione possa esaminarlo.

Adottare questa soluzione significherebbe, a mio avviso, ridare alla sottocommissione la sua esatta fisionomia e, oltre tutto, siamo consigliati a seguire questa strada dal lavoro sempre più oberante, che grava sulla nostra Commissione.

Se il senatore Leone e tutta la Commissione fossero d'accordo, potremmo veramente fare della sottocommissione, mi sia consentita l'espressione, una « cosa seria » dove tutti i Gruppi siano rappresentati e potrebbe questa sottocommissione essere un organo validissimo di collaborazione per noi tutti.

Se decidiamo in questo senso il senatore Leone potrebbe fissare i giorni in cui la sottocommissione si riunirà e la stessa Presidenza della Commissione si renderà parte diligente affinchè i membri della sottocommissione vi partecipino con assiduità. Sarà certamente più facile risolvere questo problema che non quello della presenza di tutti i Commissari in Commissione.

L E O N E , relatore. All'inizio dei nostri lavori vi è stata una notevole polemica circa l'ambito dei poteri della sottocommissione e fu mia la proposta di iniziare un lavoro di « rodaggio » per vedere cosa succedeva lungo il cammino; abbiamo così constatato che il lavoro globale di Commissione è più proficuo di quello svolto in sottocommissione, ma il sistema parlamentare è quello che è, per cui siamo oberati di lavoro e, se vogliamo affrontare tutti i problemi in questa sede, non riusciremo a concludere nulla.

Sono dunque d'accordo con il Presidente nel rivitalizzare la sottocommissione, la quale dovrà fare solo delle proposte, non dovrà approvare delibere; sarebbe però opportuno che ciascun Gruppo e ciascun collega facessero pervenire in tempo le proprie proposte o formulazioni scritte perchè, anche se il provvedimento verrà portato in Aula, sarà bene

avere traccia dei lavori preparatori. Mettiamo dunque per iscritto quanto verrà detto in sede di sottocommissione. Alleghiamo agli atti le osservazioni dei colleghi che della sottocommissione non fanno parte, così che, alla fine, avremo tutta la gamma delle opinioni sul disegno di legge, da sottoporre poi alla Commissione.

Solo allora potremo avere la previsione fondata che, in Commissione, vi saranno poche posizioni nuove; al massimo, vi potrà essere qualche punto controverso.

Lasciamo dunque fare questo lavoro preparatorio alla sottocommissione e sono anch'io convinto che in questo modo sarà accelerato e non rallentato l'iter del provvedimento.

Per quanto poi riguarda la mia proposta di stralciare una parte del disegno di legge, vorrei chiarire che io, a suo tempo, dissi che, appena compiuto il lavoro riguardante il primo libro, la parte generale, avremmo potuto chiedere alla Presidenza del Senato di farla esaminare dall'Aula, poichè tra le due parti, delle quali è composto il Codice penale, non vi è, in linea generale, una stretta correlazione.

In altri termini, mentre l'Assemblea approva il Libro primo, noi esaminiamo il Libro secondo. Però, a questo punto, sorge un secondo problema: vi sono degli adempimenti (alcuni costituzionali) nei confronti dei quali il Governo non ha preso posizione (adulterio, concubinato, eccetera), come ci sono dei problemi veramente urgenti in merito ai quali la giurisprudenza chiede al legislatore delle norme (peculato, interesse privato, eccetera); occorrerebbe poi anche rivedere i termini della prescrizione.

Quindi, dovremmo esaminare questa possibilità: operare uno stralcio del Libro primo, cioè prendere una parte della Parte generale già approvata ed alcune parti della Parte speciale (le norme più urgenti) e lasciare alla Commissione l'esame della restante Parte speciale.

T R O P E A N O . Volevo ricordare, in merito alla proposta formulata dal Presidente per la ricostituzione della sottocommissione, che all'inizio, quando ci accingemmo ad

esaminare il Codice penale, discutemmo lungamente sulla opportunità o meno di procedere collegialmente come Commissione o di pervenire alla costituzione di una sottocommissione. Dopo due o tre sedute eravamo pervenuti ad una decisione che si inquadra perfettamente negli argomenti addotti in questo momento sia dal Presidente, che dal relatore; cioè avevamo deciso di fare in modo che la sottocommissione lavorasse il più rapidamente possibile e preparasse una elaborazione più o meno organica da sottoporre alla Commissione, senza privare, quindi, la Commissione stessa di alcuna delle sue facoltà. Poi ci trovammo, purtroppo, di fronte ad una esperienza negativa, perchè attendemmo un paio di mesi e dalla sottocommissione non venne niente; si avvertì, quindi, l'esigenza di riprendere collegialmente, in Commissione, l'esame del disegno di legge.

Ora, noi non siamo contrari a vivificare la sottocommissione, anche perchè la riteniamo più utile, dal momento che, in base all'ultima proposta formulata dal relatore, tutti i commissari dovrebbero concorrere all'esame del provvedimento mediante la formulazione precisa delle diverse proposte.

Per quanto riguarda lo « stralcio » di cui parlava il senatore Leone, personalmente non sono d'accordo; ritengo, infatti, che se dovessimo approvare insieme una parte della Parte generale e alcune parti della Parte speciale, seguiremmo un criterio errato, perchè finiremmo con lo smembrare la nostra attività e perderemmo di vista l'organicità dello stesso disegno che ci proponiamo di portare avanti.

Credo, invece, che potremmo puntare decisamente all'esaurimento dei lavori per quanto riguarda il Libro primo per farne uno stralcio; cioè potremmo subito approvare il Libro primo e poi la parte successiva, stralciando dalla Parte speciale, d'intesa con tutta la Commissione, due o tre questioni che sono urgentissime; così, portando avanti tutto il lavoro sul Libro primo, possiamo apprestare i provvedimenti necessari per gli adempimenti di carattere costituzionale, che ci vengono imposti con estrema urgenza.

Mi pare che questa possa essere la via da seguire, senza, ovviamente, rinunciare a portare fino in fondo il lavoro nel suo complesso.

Ritengo di avere espresso, sia pure a titolo personale, perchè non abbiamo avuto neanche il tempo di consultarci, una opinione che, sotto certi aspetti, può coincidere con quanto è stato detto fino a questo momento.

G A V A , *ministro di grazia e giustizia.* Sono dell'avviso che la sottocommissione, se si pone effettivamente al lavoro, può essere utile al fine di accelerare l'iter del disegno di legge. Che per il passato, durante un mese e mezzo o due, essa non abbia operato, non significa che neppure in avvenire possa operare, purchè si impegni effettivamente — ripeto — a fare un lavoro organico e a presentare al più presto alla Commissione i risultati dei suoi studi.

Ho molte perplessità di carattere regolamentare, vorrei quasi dire costituzionale, sulla possibilità di presentare all'Aula il disegno di legge per parti separate, perchè siamo in sede redigente. Ora, prescindendo dal fatto che il nostro Regolamento stabilisce che il provvedimento in sede redigente deve essere presentato in Aula o approvato nel suo insieme o respinto, non so se è possibile stralciare il Libro primo e alcuni capitoli degli altri Libri dei delitti speciali, senza che l'Assemblea sia posta di fronte al quadro completo della riforma che noi proponiamo.

L E O N E , *relatore.* C'è anche un altro espediente; si può approvare questa parte e considerare l'altra come nuova.

G A V A , *ministro di grazia e giustizia.* Viceversa, per quanto riguarda lo « stralcio » proposto dal relatore, sono dell'avviso che, se si decide di pervenire a questa conclusione, il disegno di legge potrebbe essere presentato come iniziativa autonoma della Commissione, separandolo dall'iniziativa in sede redigente, relativa al codice penale, e quindi essere discusso in sede referente per poi essere presentato all'Assemblea con la

possibilità della più ampia discussione. Ci sono effettivamente norme di carattere costituzionale che attendono di essere regolate il più rapidamente possibile ed è bene provvedervi celermente. Il Governo potrebbe prendere anche l'iniziativa a questo proposito, ma dato che il Senato sta discutendo proprio il Codice penale — e il tema dell'adulterio, il tema della violazione adulterina, il tema del concubinato sono compresi nel Codice penale — è opportuno che questi formino oggetto di una iniziativa della Commissione, lasciando impregiudicato, ovviamente, da parte di tutti i Gruppi, il merito delle questioni. Lo stesso dicasi per quanto riguarda la prescrizione, taluni reati che hanno una notevole incidenza nella Pubblica amministrazione, come quello di interesse privato in atti di ufficio, e una migliore definizione del peculato.

Se potessimo avviare a soluzione questi problemi di carattere costituzionale, che sono i più urgenti, presentandoli come iniziativa della Commissione in sede referente, e quindi suscettibili di essere discussi in Aula ed eventualmente modificati, ritengo che faremmo ottima cosa.

Comunque il Governo non si opporrebbe ad una iniziativa di questo genere.

P R E S I D E N T E . Per ora restiamo d'accordo per quanto riguarda le funzioni della sottocommissione. Su questa seconda proposta mediteremo e decideremo.

L E O N E , *relatore.* La seduta di domani potrebbe, per esempio, essere già mutata in riunione della sottocommissione.

P E T R O N E . Signor Presidente, io vorrei dire, da un punto di vista generale, che noi ci troviamo di fronte ad un disegno di legge che non rappresenta di certo la riforma del Codice penale, quale sarebbe auspicabile, cioè una riforma totale del codice preesistente. Si tratta, in effetti dell'adozione del solito sistema di aggiustamenti apportati qua e là; il che mi lascia un po' perplessa sulla proposta di fare addirittura una novellistica della novellistica, perchè a questo difatti ci si ridurrebbe.

Noi, come posizione di carattere generale, dovremmo essere contro questo disegno di legge, giacchè esso non risolve il problema della riforma integrale del Codice penale. Però ci rendiamo anche conto che vi sono alcuni problemi urgenti che vanno affrontati rapidamente e che non possiamo rimandare al momento della soluzione di tutto il problema della riforma generale del Codice penale, poichè non sappiamo quando questa verrà, se verrà e se addirittura possiamo permetterci il lusso di farla.

Però vorrei dire anche questo: qui il problema della scelta tra lavoro in sede di sottocommissione e lavoro in Commissione è sorto perchè ad un certo momento c'è stato un collega (oggi nominato sottosegretario) il quale insisteva che si esaminasse direttamente in Commissione tutto il disegno di legge nel suo complesso. Io personalmente non sono stato mai di questo parere, non tanto per una questione di principio, quanto per una questione pratica.

Dobbiamo infatti riconoscere che, come Commissione giustizia del Senato, non stiamo andando avanti nel nostro lavoro, mentre abbiamo l'esigenza di mandare in porto rapidamente tutta una serie di provvedimenti importanti, riguardanti diverse materie, cominciare dall'ordinamento finanziario per finire allo statuto dei lavoratori.

Se dobbiamo esaminare in Commissione tutta la materia di carattere generale, è impensabile che si possa arrivare alla conclusione. Non è possibile che in Commissione si esaminino tutti questi problemi. Arriveremo alla fine della legislatura senza aver concluso niente.

Perciò io suggerisco di fare delle scelte e di costituire altre sottocommissioni per mandare avanti il nostro lavoro.

Per quanto riguarda la riforma del Codice penale, siamo di fronte ad un disegno di legge che comprende oltre cento articoli: perciò, a mio avviso, sarebbe opportuno che la sottocommissione procedesse per tappe, discutesse, per esempio, tutto il primo libro e formulasse delle proposte definitive, da presentare poi alla Commissione per l'esame collegiale; allora si discuterà, si voterà e si concluderà questa parte. A quel punto

potremmo anche decidere se il primo libro così arrivato in porto, possa essere mandato in Aula in maniera autonoma.

Però io non limiterei questo discorso soltanto al problema della riforma del Codice penale. Invito i colleghi a riflettere su questa esigenza: noi dobbiamo andare avanti anche con le altre materie. Per discutere tutti i problemi che si presentano davanti a noi e che rivestono anche notevole importanza politica, la Commissione dovrà essere impegnata parallelamente, con senso di attualità, con immediatezza e con speditezza. Insomma, cerchiamo di fare un programma che ci consenta di portare avanti tutto il lavoro che la Commissione giustizia ha da svolgere; se no, ci riduciamo a constatare solo che la Commissione più oberata di lavoro è la nostra, mentre, quando andiamo a stringere, vediamo purtroppo che non concludiamo niente.

L E O N E , relatore. La sottocommissione, la quale, più che espressione dei vari Gruppi e colori politici, è da considerarsi un organo tecnico, potrebbe essere integrata dal senatore Maris, il quale di solito propone tanti emendamenti; altrimenti questi rimarrebbero fuori dell'esame del sottocomitato e rimbalzerebbero poi in Commissione.

P R E S I D E N T E . Ne convengo.

L E O N E , relatore. Vorrei anche pregare il segretario di consultare gli altri componenti della sottocommissione per sapere se sono tutti d'accordo nello svolgere il lavoro a sedute forzate, altrimenti occorrerà sostituire alcuni di essi con altri colleghi.

G A V A , ministro di grazia e giustizia. In merito alla proposta formulata dal senatore Petrone circa l'utilizzo di sottocommissioni per l'esame dei vari provvedimenti, io sarei d'accordo per quanto riguarda il disegno di legge sull'ordinamento penitenziario, che è in sede redigente. Viceversa, per quanto riguarda la delega per la procedura penale, ritengo che il lavoro debba svolgersi in Commissione.

M A R I S . Il sistema delle sottocommissioni è indubbiamente valido. Ma ciò pone un problema che potrebbe essere trattato fuori delle riunioni di Commissione: bisognerà, infatti, discutere, negoziare; e ci dovrà essere una convergenza di scelte. Per esempio, dovremo preventivamente stabilire i criteri per far convergere gli interessi sulle priorità.

G A V A , *ministro di grazia e giustizia*. La novella del codice di procedura civile potrebbe, intanto, esaminarla una sottocommissione.

P R E S I D E N T E . Mediteremo su tutte queste proposte. Ora torniamo al merito del provvedimento.

La volta scorsa abbiamo rinviato l'esame delle modifiche relative alle pene accessorie per consentire ai colleghi di approfondire gli aspetti del problema anche in rapporto agli emendamenti proposti dal Governo. Ricordo che l'articolo 21 fu a suo tempo approvato, con una sospensiva concernente i punti 3) e 6). Il relatore proponeva, nella precedente seduta, di modificare il punto 6) in questo senso: « l'aver, prima che siano compiute le formalità di apertura del dibattimento di appello... ». Su tale proposta sorsero alcune perplessità e l'esame venne sospeso, perchè l'onorevole Sottosegretario fu chiamato di urgenza alla Camera dei deputati.

L E O N E , *relatore*. Avevo proposto di valutare l'opportunità di consentire il risarcimento del danno anche in sede di appello, fino al momento delle formalità preliminari di apertura del dibattimento. Per la verità erano emerse due posizioni ugualmente degne di considerazioni. Da un lato c'era il criterio di favorire la politica risarcitoria, secondo la definizione del senatore Maris, cioè rendere possibile non solo nel dibattimento di primo grado, ma anche in quello di appello il risarcimento del danno, consentendo il conseguimento della relativa attenuante da parte dell'imputato e, al tempo stesso, favorendo la persona offesa senza costringerla ad aspettare il giudicato. Per contro si obiet-

tava che così facendo si veniva a favorire l'imputato, consentendogli di seguire l'andamento delle cose in prima istanza. Si trattava di operare una scelta; io proposi di aderire ad una tesi intermedia, cioè di rendere possibile il risarcimento del danno fino al momento delle formalità preliminari di apertura del dibattimento di appello. In altri termini, invocavo il criterio, a favore della politica risarcitoria, anzichè quello opposto.

Avevo poi proposto di scindere il contenuto del punto 6) dell'articolo 21 in due distinti commi; ciò, soprattutto, qualora fosse stato accettato l'emendamento inteso a rendere possibile il risarcimento del danno fino al momento di apertura del dibattimento di appello, stante il fatto che il punto 6) prevede due condizioni: la prima di carattere prettamente oggettivo, la seconda di carattere soggettivo.

G A V A , *ministro di grazia e giustizia*. Quale sarebbe perciò la formulazione che lei propone?

L E O N E , *relatore*. La formulazione che propongo è la seguente: « l'aver, prima che siano concluse per la prima volta le formalità di apertura del dibattimento di appello... ».

M A R I S . Io aderisco a questa soluzione, come pure alla divisione del punto 6) in due distinti commi. Per un ordine logico, però, mi sembrerebbe opportuna una inversione, ponendo la seconda parte al posto della prima come punto 6).

G A V A , *ministro di grazia e giustizia*. La seconda parte è più importante della prima.

P E T R O N E . Vorrei richiamare l'attenzione della Commissione e del relatore in particolare sull'espressione: « l'aver, prima dell'apertura del dibattimento, riparato interamente il danno... ». La giurisprudenza è costante nel sostenere che la riparazione del danno debba avvenire direttamente da parte dell'imputato per dar luogo all'attenuante. Si è verificato recentemente il caso in cui ad

un trattorista è stata negata l'attenuante, perchè il risarcimento non era stato effettuato direttamente dall'imputato, ma dall'ente da cui egli dipendeva. Ora, perciò, se prevale l'indirizzo riparatorio, il risarcimento non deve essere di carattere soggettivo, ma di carattere oggettivo. Se manteniamo la dizione « l'aver... riparato il danno », continuiamo a consentire l'interpretazione della Cassazione, la quale pretende la riparazione del danno direttamente dall'imputato al fine di rendere operante l'attenuante. Noi dobbiamo, invece, esprimere il concetto, per cui il danno, comunque o da chiunque riparato, dà luogo all'attenuante.

L E O N E , relatore. La proposta del collega Petrone ha una logica che non condivido. Secondo il collega la riparazione del danno dovrebbe essere considerata in maniera del tutto oggettiva. Io ho già avuto modo di esprimere parere contrario, in primo luogo perchè quando la riparazione viene da parte di persona diversa dall'imputato, di regola è l'imputato a figurare. Noi non possiamo però far scomparire del tutto l'aspetto dell'intervento personale, l'aspetto soggettivo della riparazione. Se è un estraneo a riparare il danno contro o al di fuori della volontà dell'imputato, l'attenuante non spetterebbe. Atteniamoci a questo concetto, che già rappresenta un notevole miglioramento. Lasciamo quindi il principio della soggettività.

G A V A , ministro di grazia e giustizia. Il datore di lavoro dà i soldi al lavoratore perchè paghi, sempre così avviene, come il padre li dà al figlio.

F E N O A L T E A . Ammettendo questo, si finisce per eliminare il criterio della contrizione del colpevole. Non è più lui infatti a riparare, ma il benefattore che gli passa i soldi con la mano sinistra. Insomma, bisogna scegliere un certo criterio. Ora, se il danno lo concepiamo come un colpo inferto all'ordine sociale, allora, da qualunque parte venga il risarcimento, l'ordine è ristabilito e l'attenuante spetta. Io propenderei per questo criterio, perchè l'altro criterio, quello soggettivo, dà luogo a contrad-

dizioni, come quella accennata del benefattore che dà i soldi con la mano sinistra. Il principio sociale invece è obiettivo e non lascia adito a discussioni.

P E T R O N E . Si deve fare l'ipotesi che tra più imputati l'uno paghi e gli altri no.

L E O N E , relatore. Stiamo attenti. Si potrebbe arrivare a questo ricatto: risarcisci tu il danno se vuoi avere l'attenuante, e poi ne beneficerò anch'io.

P E T R O N E . Questa è cosa che favorisce il ricco e non il povero che, si sa, non può pagare.

L E O N E , relatore. Io torno allo spirito dell'emendamento suggerito dal senatore Maris. Pensiamo alla parte lesa. Ci sono pagine accese di Enrico Ferri, che allora non era sospetto di essere reazionario, che ci richiamano al dovere di non dimenticare la parte civile. Un Paese serio deve fare in modo che lo Stato intervenga a risarcire il danno quando l'autore del reato è un nullatenente. Ma questo è un grosso discorso che bisognerà fare in avvenire. Ora cerchiamo di andare incontro alla povera gente che rimane vittima di un reato.

Quindi, se vi liberate da questa preoccupazione, nobilissima, del ricco e del povero, direi di lasciare il testo attuale, altrimenti bisognerebbe dire: « l'essere stato riparato il danno comporta, eccetera ». Supponiamo d'altronde che un estraneo voglia risarcire il danno per conto dell'imputato, l'imputato potrebbe opporsi. È un problema enorme. Deve figurare necessariamente l'imputato nel risarcimento del danno.

G A V A , ministro di grazia e giustizia. Abbiamo già fatto qualcosa di molto importante, non solo a favore dell'imputato, ma soprattutto a favore della parte lesa, di cui per la prima volta ci ricordiamo nella riforma del Codice.

M A R I S . Vorrei richiamare, se mi è consentito, l'attenzione della Commissione sul diritto comparato, che prende in consi-

derazione questi due aspetti: oltre all'aspetto soggettivo, cioè sulla necessità di un attivarsi del soggetto ai fini del danno, che dimostri una sua revisione critica del proprio comportamento, vengono prese in considerazione anche le condizioni patrimoniali del soggetto. Ciò evidentemente proprio perchè un povero potrebbe sentire pesantemente rimorso per il fatto compiuto e non essere in condizioni di riparare. Il Codice penale francese, all'articolo 64, prevede che il giudice possa attenuare la pena in base a una serie di considerazioni: una delle quali è che il colpevole manifesti con gli atti un sincero pentimento e soprattutto che ripari il danno nella misura che da lui si può attendere, cioè nella misura delle sue possibilità economiche.

A me pare che non sia spregevole una formulazione di questo genere. Sono del parere che l'atteggiamento soggettivo deve essere mantenuto per la logica dell'attenuante, però non possiamo non tenere nella giusta considerazione il fatto che l'autore del reato può essere un povero diavolo al quale, per esempio, sia caduto un vaso di fiori, senza che le sue condizioni economiche gli consentissero di assicurarsi.

L E O N E , *relatore*. Questa esigenza mi sembra che dovrebbe entrare nell'altra ipotesi dell'attenuante, e cioè: « elidere e attenuare le conseguenze dannose e pericolose del reato ».

M A R I S . Vogliamo esaminare questo punto, prendendo in considerazione l'atteggiamento soggettivo e contemporaneamente la capacità patrimoniale...

G A V A , *ministro di grazia e giustizia*. L'atteggiamento soggettivo è condizionato dalla capacità patrimoniale.

L I S I . Ma il risarcimento del danno deve essere accettato dalla parte lesa. Se l'imputato può offrire soltanto 100 mila lire per riparare il danno e la parte lesa non le accetta, non c'è risarcimento. Nè può esserci offerta reale, perchè nessun giudice civile la convaliderà.

M A R I S . Il risarcimento civile è una altra cosa. Oggi la norma dice che l'attenuante spetta quando si sia risarcito completamente il danno e allora il giudicato penale fa stato anche sotto il profilo del risarcimento del danno. Ma se noi introduciamo una norma per cui il giudice penale valuta soltanto se l'individuo, in relazione alle proprie capacità economiche, ha fatto un certo sforzo, risarcendo...

G A V A , *ministro di grazia e giustizia*. Si tratterebbe di un'indagine di carattere soggettivo.

L E O N E , *relatore*. Si potrebbe aggiungere: « l'aver riparato il danno mediante il risarcimento di esso secondo le proprie capacità economiche ».

M A R I S . Bisognerebbe, a mio avviso, adottare la formula svizzera.

G A V A , *ministro di grazia e giustizia*. Forse nella prima parte sarebbe situata meglio, in quanto attiene proprio al risarcimento del danno.

M A R I S . Si potrebbe subordinare l'attenuante a quando l'interessato avrà manifestato con degli atti un pentimento sincero e — questa vorrei dire che è la seconda parte — quando avrà riparato il danno nella misura in cui la si può attendere da lui.

L I S I . Si potrebbe dire « o averlo risarcito anche parzialmente ».

P E T R O N E . Sarebbe forse preferibile l'espressione « o avere offerto il risarcimento del danno ».

L E O N E , *relatore*. Allora il punto 6) si potrebbe dividere in due punti del seguente tenore:

« 6) l'essersi, prima del compimento per la prima volta delle formalità di apertura del dibattimento di prima istanza e fuori del caso previsto dall'ultimo capoverso dell'articolo 56, adoperato spontaneamente ed effi-

cacemente per elidere o attenuare le conseguenze dannose e pericolose del reato »;

« 7) l'averne, prima che siano compiute per la prima volta le formalità di apertura del dibattimento di appello, riparato il danno mediante il risarcimento integrale di esso ovvero il risarcimento parziale, secondo le capacità economiche dell'imputato e, quando sia possibile, mediante la restituzione ».

Salvo qualche ritocco di carattere tecnico da apportare eventualmente in sede di coordinamento, mi pare che queste siano le due formule da adottare.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti il punto 6) nel testo proposto dal relatore.

(È approvato).

Metto ora ai voti il punto 7) nel testo aggiunto, proposto sempre dal relatore.

(È approvato).

Prima di procedere all'approvazione dell'articolo 21 nel suo complesso, ricordo agli onorevoli colleghi che l'approvazione del punto 3) venne sospesa nella precedente seduta a causa di un dubbio sorto in ordine al carattere della « e » in esso contenuta.

LEONE, relatore. Effettivamente, per quanto riguarda questo punto, si pervenne ad un'approvazione, per così dire, condizionata, invitando nel contempo il rappresentante del Governo ed il relatore ad assodare se si trattava di una « e » congiuntiva o di una « e » disgiuntiva. Ora, per quel poco che esiste in dottrina, si è visto che indiscutibilmente si tratta di una « e » congiuntiva, per cui ritengo che il punto 3) possa essere senz'altro approvato senza modifiche.

MARIS. In tal caso, sarebbe forse opportuno modificare la composizione di questo punto, in modo da rendere più evidente che si tratta di una « e » congiunzione.

LEONE, relatore. Ma è certamente tale, per quel poco che abbiamo potuto controllare.

PRESIDENTE. Ritengo anche io che il testo possa rimanere così come è.

LEONE, relatore. Quando il legislatore dice in forma tanto solenne che si tratta di una « e » congiuntiva, mi sembra che non possa sorgere alcun dubbio sul suo significato. In altri termini, tutta la Commissione ed il rappresentante del Governo affermano che per attenuare il reato, in riferimento al punto 3), debbono ricorrere ambedue le condizioni.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti il punto 3).

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 21 nel suo complesso.

(È approvato).

Art. 22.

All'articolo 62-*bis* del Codice penale è aggiunto il seguente capoverso:

« Quando il fatto risulti di lieve entità e il colpevole abbia rivelato minima capacità a delinquere, la pena può essere diminuita fino alla metà ».

LEONE, relatore. Il senatore Maris sostenne nella precedente seduta che questo articolo rappresentava un peggioramento del testo attuale del Codice penale. Al riguardo vi è però da rilevare che in quella occasione sia l'onorevole collega che io stesso cademmo in un equivoco in quanto ritenemmo che si trattasse di un articolo sostitutivo dell'attuale articolo 62-*bis*: si tratta invece di un articolo che aggiunge all'articolo 62-*bis* un ulteriore capoverso. In altri termini, secondo le intenzioni del Governo che ha predisposto il disegno di legge, le attenuanti generiche previste all'articolo 62-*bis* del Codice penale rimarrebbero come sono (noi dicemmo infatti che è preferibile mantenere quella forma tradizionale), mentre l'articolo 22 introdurrebbe con l'aggiunta di un capoverso, un'ulteriore possibilità di riduzione della pe-

na che arriva fino alla metà. Pertanto, se ricorrono le circostanze generiche, è nella discrezionalità del giudice ridurre la pena fino ad un terzo; se invece concorrono congiuntamente le due situazioni (minima gravità del fatto e minima capacità a delinquere), la pena può essere diminuita fino alla metà. E trattandosi di una riduzione di pena di una rilevanza eccezionale (fino alla metà) mi pare indispensabile che concorrano appunto questi due elementi.

P E T R O N E . Nel successivo articolo 23 che tratta del caso di una sola circostanza attenuante, mentre è prevista in generale la riduzione delle pene ad un terzo, al n. 3, se il fatto ingiusto altrui è di particolare gravità, si prevede la riduzione delle pene fino alla metà. Ora non vedo perchè non si voglia rendere possibile questa riduzione alla metà anche quando (sempre nel caso di una sola circostanza attenuante) pur non esistendo il fatto ingiusto altrui potrebbe però sussistere la lieve entità del fatto e la minima capacità a delinquere del colpevole.

Trasferirei, dunque, il concetto espresso all'articolo 22 in aggiunta all'articolo 23, in modo che sia valido, sia nel caso che ricorrano più attenuanti generiche, sia nel caso che ricorra una qualsiasi delle attenuanti.

L E O N E , *relatore*. Se seguissimo il suo suggerimento, senatore Petrone, tutto sommato danneggeremmo l'imputato, perchè, nel caso di una provocazione grave, il giudice può già diminuire la pena fino alla metà, poi con le attenuanti generiche ancora della metà. Faccio un altro esempio: nel caso di un reato con la sola attenuante del risarcimento del danno, il giudice può diminuire la pena fino ad un terzo, se poi accerta la lieve entità del fatto può ridurre ancora della metà.

P E T R O N E . Quello che mi preoccupa è che possa apparire che il giudice abbia facoltà di ridurre fino alla metà solo nel caso che conceda le attenuanti generiche.

L E O N E , *relatore*. No, questo pericolo non c'è. A me appare tutto chiaro: il giudi-

ce prima esamina le attenuanti specifiche e procede alla prima diminuzione, poi esamina le generiche e concede le altre diminuzioni. Capisco però che il testo potrebbe prestarsi all'equivoco, per cui vedremo di risolvere e chiarire questo punto in sottocommissione; ma non possiamo spostare il concetto all'articolo 23, perchè potrebbe accadere proprio il contrario di quanto desidera il senatore Petrone.

G A V A , *ministro di grazia e giustizia*. È bene che il concetto espresso all'articolo 22 resti in sede autonoma cosicché entrambe le possibilità di diminuzione della pena restino ben distinte.

P E T R O N E . Potremo fare anche un articolo autonomo in cui si stabilisca chiaramente quando viene concessa la diminuzione della pena alla metà.

L E O N E , *relatore*. Quello che è importante in questo momento è l'accordo nella volontà legislativa; vedremo poi, quando ci metteremo a tavolino, di risolvere i punti meno chiari.

Direi dunque che l'articolo 22 può essere approvato così come è, anche perchè, senatore Maris, mi sembra che vi siano le valvole di sicurezza dal momento che il giudice riduce la pena, anche per il reato grave, sempre nei limiti della condanna.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 22.

(È approvato).

Art. 23.

L'articolo 65 del Codice penale è sostituito dal seguente:

Art. 65. (*Diminuzione di pena nel caso di una sola circostanza attenuante*). — « Quando ricorre una circostanza attenuante, e non è dalla legge determinata la diminuzione di pena, si osservano le norme seguenti:

1) alla pena dell'ergastolo è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni;

2^a COMMISSIONE (Giustizia e autorizzazioni a procedere)30^a SEDUTA (28 ottobre 1969)

2) le altre pene sono diminuite in misura non eccedente un terzo;

3) nel caso dell'articolo 62, n. 2, se il fatto ingiusto altrui è di particolare gravità, alla pena dell'ergastolo è sostituita la reclusione da dodici a ventiquattro anni e le altre pene sono diminuite fino alla metà ».

L E O N E , *relatore*. Propongo di approvare questo articolo senza modifiche.

P R E S I D E N T E . Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 23.

(È approvato).

L E O N E , *relatore*. Desidero avvertire la Commissione che prima di arrivare all'ar-

ticolo 25 chiederò, e tutti sarete certamente d'accordo, che si sopprima il quarto comma dell'articolo 69 del Codice penale; vorrei infatti introdurre il caso delle aggravanti speciali. Propongo questo fin da adesso perchè è un passo che non possiamo esimerci dal fare.

P R E S I D E N T E . Poichè non si fanno osservazioni il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 18,45.

UFFICIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il Direttore delegato per i resoconti stenografici
DOTT. ENRICO ALFONSI